



Comune di Sant'Andrea Frius

Provincia del Sud Sardegna

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA

Prot. n° 1379

Sant'Andrea Frius, lì 08.03.2021

Allo Spett.le

TECNOSEA COSTRUZIONI Srl

Via Oristano, 12

09030

SARDARA

Trasm.

SardegnaCAT

Oggetto: Lavori di SISTEMAZIONE DELL'AREA DELL'EX DEPURATORE COMUNALE.

Procedura diretta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori.

CUP: B19H19000170004

CIG: 8659505197

In esecuzione delle Determinazioni del Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica n.083 del 23.12.2020 e n. 019 del 08.03.2021, il Comune di Sant'Andrea Frius intende procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Codesta impresa è pertanto invitata a presentare l'offerta per l'affidamento dei lavori di cui alla presente e la documentazione ad essa allegata nei termini e nelle modalità appresso descritti.

1 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante procedura diretta ai sensi dell'art. 36, c.2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. da espletare per il tramite della piattaforma elettronica di negoziazione SardegnaCAT gestita dalla Centrale Regionale di Committenza.
- L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 c. 4 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- Si procederà all'aggiudicazione in presenza di una offerta valida e ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

2 - DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - MODALITA' DI, DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA' PER RITARDI

2.1 DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Oggetto della presente Lettera di Invito è l'affidamento dei lavori denominati "SISTEMAZIONE DELL'AREA DELL'EX DEPURATORE COMUNALE", di cui al progetto esecutivo approvato con Determinazione del Servizio Edilizia Pubblica n. 082 del 22.12.2020.

L'appalto in oggetto prevede il rifacimento della pavimentazione, la realizzazione del tetto della copertura, la ristrutturazione dei servizi igienici, sostituzione di alcuni infissi e relative opere impiantistiche. Sono inoltre previste eventuali opere di completamento come descritte in progetto.

Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- Rimozione di tutte le parti pericolanti; consolidamento e rintonacatura delle parti rimosse; parziale recupero dei ferri di armatura delle travi
- Sostituzione delle grondaie e dei pluviali
- Rimozione e sostituzione del manto di copertura

- Rifacimento dei servizi igienici
- Sostituzione degli infissi
- Realizzazione di impianto antintrusione e videosorveglianza
- Rifacimento dell'attuale pavimentazione e ripristino degli intonaci esistenti
- Ripristino della recinzione
- Sistemazione pavimentazione esterna
- Allaccio idrico/fognario e dell'energia elettrica
- Ripulitura delle aree da rifiuti abbandonati

Il progetto esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 22.12.2020.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

2.2 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere realizzati presso l'edificio sito in località "Paretta" adibito a deposito comunale.

2.3 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

- L'appaltatore dovrà programmare l'esecuzione delle attività affidate.
- Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Direzione Lavori.

2.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Il contratto di appalto verrà stipulato "a corpo e a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd ed eeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

2.5 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI

- Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in 65 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del relativo verbale di consegna. In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 15 giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 18 del C.S.A.;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall'articolo 18 del C.S.A.;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 14, 15, 16 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione all'occupazione degli edifici ed alle attività ivi svolte, agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

3 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'appalto è di € 142.830,76 (Euro centoquarantadueemilaottocentotrenta,76), di cui € 138.112,58 (Euro centotrentottomilacentododici,58) a base d'asta per lavori ed € 4.718,18 (Euro quattromilasettecentodiciotto,18) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.23, c.16 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 29,03% sull'importo complessivo dei lavori, pari ad € 41.457,37 come da Elaborato "Allegato A.L" del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto.

Categoria All. A - DPR 207/2010		Qualific. obblig. (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OG1	EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Edilizia	SI	91.074,07	65,94	Prevalente	Si
	Impianti elettrici		9.826,84	7,16		
	Impianti idrici		7.195,82	5,21		
OG12	OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE	SI	30.015,85	21,69	Scorporabile	Si
=	Oneri afferenti alla sicurezza	=	4.718,18	=	=	=
TOTALE			142.830,76			

4 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA

- Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente Lettera di invito.
- Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
 - a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
 - b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

4.1 PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

- Ai sensi dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta anche quale capogruppo/mandatario di operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 del citato art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
 - dovrà essere presentata specifica "Dichiarazione di partecipazione in raggruppamento";
 - ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il "Documento di gara unico europeo";

- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- la documentazione allegata dovrà contenere una dichiarazione di impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, con riferimento alla categoria prevalente.
- Trova applicazione l'art. 92, comma 2, del D.P.R. n.207/2010, in quanto ancora vigente, relativamente alle quote di partecipazione alla gara e di esecuzione dei lavori.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D.Lgs. 23.07.1991, n. 240.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

4.2 PARTECIPAZIONE DI CONSORZI TRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, CONSORZI TRA IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 15. Il consorzio dovrà, altresì, compilare la "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3).
- Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.
- Anche per i consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del medesimo decreto, come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del Codice, è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione

che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

4.3 PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE

- Le disposizioni di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del medesimo decreto.
- Come precisato nella Determinazione dell'ANAC n. 3 del 23/04/2013, è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Come meglio dettagliato nella citata Determinazione dell'ANAC (già AVCP) n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di tali aggregazioni di imprese dovrà tener conto del diverso grado di strutturazione proprio della rete.
- A prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, ogni impresa retista partecipante alla gara deve, a pena di esclusione, compilare e sottoscrivere il "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato 1) e il Modulo (Allegato n.2) "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i." L'impresa retista individuata come mandataria deve, altresì, compilare la "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3).

4.4 PARTECIPAZIONE DEL CURATORE DEL FALLIMENTO AUTORIZZATO ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO E DELLE IMPRESE AMMESSE A CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 110, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.
- In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, deve essere prodotta la copia conforme dell'autorizzazione del giudice delegato.
- Nell'ipotesi disciplinata dall'art. 110, c.5 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oltre all'autorizzazione del giudice delegato sopra indicata, dovranno essere prodotti anche:
 - la dichiarazione di altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della Stazione Appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
 - il D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n. 1), il Modulo "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." (Allegato n.2), la "Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara" (Allegato n. 3), debitamente compilati e sottoscritti dal suddetto operatore economico.
- Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE D'ORDINE GENERALE

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
 - o del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
 - o di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;

- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Istitori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/2001);

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

NB) L'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato n.2) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016 (gravi illeciti professionali) la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
- Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n.6 di A.N.A.C. rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al punto II° - 2.2 delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1,

lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D.Lgs. 231/2001).

- I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
- La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previa idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.
- Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
- L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dal Casellario Giudiziale riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica;
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
- A norma dell'art. 80 c. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le Linee guida ANAC n. 6 recanti "Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nella presente Lettera di Invito.
- Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
- Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento al Comune di Sant'Andrea Frius.
- A tal fine dette violazioni devono risultare da accertamenti verbalizzati e contestati dai competenti organi pubblici di vigilanza in assenza di regolarizzazione mediante le previste procedure di estinzione degli illeciti (artt.20 e 21 del D.Lgs. n.758/1994; art.16 della L. n.689/1981; art.162 bis del cod. pen).

- Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui alla Deliberazione della Giunta Comunale n.34 dell'8.06.2017, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 4).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

5.2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività inerenti quelle oggetto del presente affidamento ed abilitazione professionale ai sensi del D.M. n.37/2008 per gli impianti elettrico ed idrico.

- Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art.45, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

L'impresa dovrà inoltre possedere l'abilitazione all'esecuzione di lavori di rimozione e conferimento a smaltimento o messa in sicurezza di rifiuti, anche contenenti amianto, per cui dovrà essere iscritta a tal fine nello specifico albo tenuto presso il Registro delle Imprese nelle categorie da 1 a 5 e 10.

5.3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DI "CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA" E "CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI"

- Il partecipante dovrà essere qualificato all'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.90, comma 1, del D.P.R. n.207/2010.

In alternativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le Categorie e classifiche adeguate alle categorie e all'importo dei lavori da assumere.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del 10% (dieci per cento). Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa

singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e GEIE di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

- Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente e/o della/e categoria/e scorporabile/i risulta/no assunta/e da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate, e che l'importo della categoria scorporabile può essere coperto o da una sola mandante o da più di una mandante a condizione che almeno una di esse sia qualificata per almeno il 40 per cento dell'importo e le altre per il 10 per cento, fermo restando la copertura dell'intero importo della categoria scorporabile.

NB:

Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

– Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% (venti per cento) dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE (Allegato n. 1) per le parti di competenza;
- compilare la "Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i." (Allegato n. 2);
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce invece causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

6 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L. n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASOE" di cui all'art. 2,

comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

7 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo" (Allegato n.1), contenente le seguenti dichiarazioni:

- 1) **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'operatore economico di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- 2) **originale o copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, **non subordinandoli alla richiesta, da parte dell'appaltatore, solo in caso di necessità**. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
 - a) oggetto della prestazione, risorse e mezzi prestati e resi disponibili in cantiere, in modo determinato e specifico;
 - b) durata;
 - c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc.).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente", od anche "risorse disponibili a semplice richiesta dell'impresa ausiliata" o simili. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- 3) **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- 4) **Dichiarazione resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria**, con cui la stessa:
 - a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la

durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

b) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

5) **D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo”** (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, con riferimento alle seguenti parti del documento:

- **Parte II “Informazioni sull'operatore economico”:**

- **Sezione A** “Informazioni sull'operatore economico” (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

- **Sezione B** “Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico”;

- **Parte III “Motivi di Esclusione”** - Tutte le sezioni;

- **Parte IV “Criteri di selezione”**

- **Sezione A** “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

- **Parte VI “Dichiarazioni finali”**

6) **Modulo Allegato n.2)** “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.” resa e sottoscritta dall'impresa ausiliaria

Il D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) e l'Allegato n.2) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l'impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, c.8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d'appalto.

8 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

- L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva per lavori di Euro 142.830,76 finanziata con fondi propri di bilancio dell'Ente ed in misura minoritaria con fondi regionali.
- Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dall'art. 26 e seguenti del Capitolato Speciale d'Appalto (C.S.A.).
- In particolare, ai sensi di quanto previsto dal C.S.A., si procederà al pagamento delle rate di acconto

dovute, secondo quanto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori, qualora i lavori eseguiti raggiungano l'importo pari al 30% dell'importo contrattuale.

- Ai sensi dell'art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
- Ai sensi dell'art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
- L'anticipazione è recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale direttamente proporzionale all'avanzamento dei lavori; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere recuperato integralmente.
- Si procederà a pagamenti in acconto fino ad un ammontare complessivo del 95% dell'importo netto contrattuale. Il restante 5% verrà pagato con la rata di saldo.

9 - SUBAPPALTO

- E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare;
- È disapplicata, ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18, la limitazione generalizzata della quota percentuale di subappaltabilità dei lavori imposta dall'art.105 del suddetto Decreto.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
 - o che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - o che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - o che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (compilando l'apposita Sezione D della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E. - Allegato n. 1) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo;
 - o che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

- L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
- L'appaltatore deve inoltre allegare copia autentica del contratto di subappalto e la dichiarazione circa la

sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

- L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui alla presente Lettera di invito, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
- Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
- Nel caso di subappalto obbligatorio ai fini della qualificazione, è necessaria l'indicazione, in sede di offerta, dell'impresa subappaltatrice, per la quale dovranno essere presentate le stesse dichiarazioni previste per l'impresa concorrente.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
- Nei casi previsti dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascuno stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
- Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall'art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Ai sensi di quanto previsto dall'art.105, c.14, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

NB: Il presente appalto ha per oggetto, anche se in misura minoritaria, le c.d. "attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa", come individuate ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i.. Qualora l'aggiudicatario intendesse subappaltare o subaffidare le attività in parola è obbligatoriamente richiesta in capo al subappaltatore/subaffidatario l'iscrizione nelle White list tenute dalla competente Prefettura, come meglio precisato al successivo paragrafo 11).

10 - SUBAFFIDAMENTI

- Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, corredato dalla seguente documentazione:
 - contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
 - dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità alle norme di sicurezza delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna delle macchine copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione e per le attrezzature le relative certificazioni;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
 - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

11 - OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO DEL PATTO DI INTEGRITA'

11.1 - Obbligo iscrizione alle "White list"

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del d.P.C.M. 18.04.2013, come modificato con d.P.C.M. 24 novembre 2016, nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri;
- i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
- i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
- i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle "White list" tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia.

11.2– Rispetto del Patto di Integrità

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 08/06/2017, il Comune di Sant'Andrea Frius ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale n.30/16 del 16.06.2015, il "Patto di Integrità in materia di contratti pubblici del Comune di Sant'Andrea Frius" che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti del Comune stesso ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

Ai sensi di quanto previsto dal suddetto Patto di Integrità:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità, sottoscritta digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d'Integrità potrà comportare l'esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca dell'aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto del Comune di chiedere e ottenere l'incameramento della garanzia definitiva e l'eventuale risarcimento dei danni patiti oltre che l'esclusione del concorrente o dell'aggiudicatario da tutte le procedure bandite sino ad un massimo di tre anni, da stabilirsi in base alla violazione commessa.

12 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

- In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.
- In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG **8659505197**) e il codice unico del progetto in questione (CUP **B19H19000170004**). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
- A tal fine l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all'atto della loro destinazione alla funzione di conto corrente dedicato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Nello specifico l'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi del conto corrente dedicato, mediante compilazione del modello all'uopo predisposto dalla stessa, prima della sottoscrizione del contratto, mentre gli eventuali subcontraenti saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.
- La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di subaffidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di subaffidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.
- Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.
- Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

13.1 – Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art.1, comma 4, della Legge n.120/2020, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art.93 del D. Lgs. n.50/2016.

13.2 – Garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come indicate alla lett. b) del precedente paragrafo 13.1).
- La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
- Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

- La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.
- La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
- Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.
- Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
- In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

13.3 – Riduzione dell'importo della garanzia definitiva

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 e dall'art.103, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067”.

- In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.
 - Per fruire delle suddette riduzioni, l'operatore economico aggiudicatario dovrà dichiarare, prima della stipula del contratto, il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla garanzia copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.
 - In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di tipo orizzontale, per poter usufruire delle suddette riduzioni le relative certificazioni dovranno essere possedute da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento o Consorzio.
 - In caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio ordinario

di concorrenti di tipo verticale le riduzioni sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso delle certificazioni; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

13.4 - Garanzie e coperture assicurative per l'esecuzione dei lavori

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
- La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore. Tale polizza dovrà essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata così distinta:
 - Partita 1) per le opere oggetto del contratto: importo del contratto;
 - Partita 2) per le opere preesistenti: importo corrispondente ad € 70.000,00;
 - Partita 3) per le spese di demolizione e sgombero ad € 50.000,00;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo affidati all'appaltatore;
- La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad euro 500.000,00.
- Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un GEIE, giusto il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

La garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva (opportunamente integrata con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.), deve essere conforme a quanto previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18.01.2018, n.31.

14 - DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

- Alla presente Lettera di Invito sono allegati i seguenti documenti di gara:
 - All. 1 - D.G.U.E. - Documento di gara unico europeo
 - All. 2 - Dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara
 - All. 3 - Patto di Integrità
 - All. 4 - Domanda di partecipazione in raggruppamento
 - All. 5 - Dichiarazione impresa ausiliaria
- Tutta la documentazione di gara è inserita nella piattaforma SardegnaCAT, unitamente agli elaborati progettuali, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare e, conseguentemente, partecipare alla gara.

Non verrà trasmesso alcun elaborato via e-mail.

- Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente al Servizio Edilizia Pubblica - per. ind. Carlo CONGIU (Tel. 0709803191 – e-mail: ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it).
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis del codice del processo amministrativo, la stazione appaltante provvederà a pubblicare, sul sito internet del Comune di Sant'Andrea Frius nella sezione "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura", nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le

ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai concorrenti, attraverso il sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT, di detti provvedimenti.

- In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
- **Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.**

15 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **18.03.2021** sul sistema elettronico di negoziazione SardegnaCAT gestito dalla Centrale Regionale di Committenza.

La procedura di gara viene svolta in ogni sua fase, fino all'aggiudicazione, attraverso il sistema telematico SardegnaCAT, con l'eccezione della determinazione della soglia di anomalia e dell'esclusione automatica delle offerte anomale che verranno fatte sempre in seduta pubblica ma al di fuori del sistema elettronico.

A sistema, nella R.d.O., l'Operatore economico potrà prendere visione dei seguenti termini:

- Data limite risposta messaggi, ovvero la data limite entro la quale il Comune risponderà alle richieste di chiarimenti sulla procedura trasmesse in tempo utile dagli Operatori economici attraverso il sistema SardegnaCAT, fino a un giorno prima della scadenza di presentazione delle offerte;
- Data di chiusura, ovvero la data limite entro la quale gli Operatori economici invitati potranno presentare la propria offerta nel sistema telematico;

Nell'area "Allegati" l'Operatore economico potrà prendere visione della documentazione di gara.

La documentazione amministrativa da produrre per la partecipazione alla gara e quella a corredo dell'offerta economica nonché la stessa offerta economica, dovranno avere la forma di documento informatico e dovranno essere sottoscritte mediante firma digitale e dovranno essere inviate per via telematica con le modalità ed in conformità a quanto stabilito dalla Disciplina di utilizzo del mercato elettronico e dalla Disciplina del sistema di E-Procurement della Regione Autonoma della Sardegna (allegati n. 2 e 3 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014).

1. LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA richiesta per l'ammissione alla gara dovrà consistere in:

- a) un'unica autocertificazione, resa e sottoscritta ai sensi del DPR n.445/2000, da rendersi tramite la compilazione dell'Allegato n.1 "DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO" (DGUE), conforme allo schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 recante "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016' come da allegato 1).

In merito alla dichiarazione attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:

- con riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente anche con riferimento a tutti i soggetti, indicati al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed elencati al precedente paragrafo 5.1) della presente Lettera di Invito.

La dichiarazione in questione deve essere resa anche nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito. Nel caso in cui per tali soggetti cessati ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e comma 2, l'operatore economico concorrente dovrà dimostrare che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, indicando le misure adottate.

Indicazioni per la compilazione del "Documento di Gara Unico Europeo"

L'operatore economico che partecipa per proprio conto deve produrre un solo "Documento di gara unico europeo (DGUE)" (Allegato n.1) – compilando le seguenti parti:

- **Parte II:**
 - **Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”** - (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali, Forma della partecipazione)
 - **Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;**
 - **Sezione C “Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti”** solo in caso di ricorso all’avvalimento ex art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - **Sezione D “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento”** solo in caso di ricorso al subappalto ex art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **Parte III – Tutte le sezioni;**
- **Parte IV – “Criteri di selezione”:**
 - **Sezione A “Idoneità”:**
 - Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; se cooperative, precisare l’iscrizione nell’apposito Albo; precisare inoltre l’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali indicandone la Provincia, il numero, le categorie;
 - **Sezione C “Capacità tecniche e professionali”** (da indicare solo se non si possiedono le attestazioni di qualificazione SOA)
 - Punto 1a - precisare i lavori eseguiti negli ultimi 5 anni ed attinenti alle categorie di lavori oggetto dell’appalto, con i relativi importi e committenti;
 - Punto 8 – indicare la composizione dell’organico medio annuo dell’operatore economico ed il numero di dirigenti negli ultimi tre anni;
 - Punto 8a – indicare il costo della manodopera attinente ai lavori eseguiti negli ultimi cinque anni ed attinenti alle categorie oggetto dell’appalto, nonché la percentuale corrispondente;
 - Punto 9 – indicare l’attrezzatura di cui l’operatore economico disporrà per la realizzazione dei lavori;
- **Parte VI – “Dichiarazioni finali”**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1) deve essere presentato e sottoscritto da ciascuna impresa che costituisce o costituirà il raggruppamento o consorzio o GEIE.

Nello specifico sia la mandataria che le mandanti dovranno compilare ciascuna uno specifico DGUE come al punto precedente.

In caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzio tra imprese artigiane

di cui all’art.45, c.2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato 1) deve essere presentato e sottoscritto anche da parte delle imprese consorziate per le quali il consorzio dichiara di partecipare.

La/e impresa/e consorziata/e per la/e quale/i il consorzio dichiara di partecipare dovrà/dovranno compilare anch’esso uno specifico DGUE.

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n. 1) deve essere presentato e sottoscritto anche dalla/e eventuale/i impresa/e cooptata/e, nonché dall’impresa ausiliaria in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento: per le Parti da compilare da parte dell’eventuale/i impresa/e cooptata/e si veda quanto sopra riportato in relazione alla impresa mandante in caso di partecipazione in raggruppamento; per le Parti da compilare da parte dell’eventuale impresa ausiliaria si veda quanto riportato al precedente paragrafo 7) della presente Lettera di invito.

NB)

Il “Documento di gara unico europeo (DGUE)” (Allegato n.1)” deve essere reso e sottoscritto dal legale rappresentante dell’operatore economico dichiarante, o da altra persona dotata di poteri di firma, e ad esso va allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge.

La stazione appaltante potrà procedere a verifiche d’ufficio, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti e potrà richiedere in qualsiasi momento della procedura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, c.5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la presentazione di tutti i certificati e documenti complementari richiesti, o parte di essi, se necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

- b) DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI GARA**, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'Allegato n.2.
Tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma dell'operatore economico partecipante.
Nel caso di partecipazione alla gara di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e e) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., costituito o costituendo, tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario.
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all'art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e di consorzi di cui all'art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) tale dichiarazione va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma del consorzio.
- c) (Solo in caso di partecipazione in riunione di imprese ai sensi dell'art. dell'art. 48, c.11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)**
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO, da rendersi, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., tramite la compilazione dell'Allegato n.5, o conformemente ad esso.
In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.
Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario dovrà essere indicata la/e categoria/e di lavori che si intende/intendono assumere e le rispettive quote di partecipazione.
- d) PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE SOTTOSCRITTO**
Unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara deve essere presentata una copia del Patto di Integrità (Modulo Allegato n.4) sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.
In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.
In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.
L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g), nonché alla impresa cooptata.
Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.
- e) PASSOE** rilasciato dal Servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
- f) (Solo in caso di Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE già costituiti)**
ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DEL MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA conferito alla mandataria/capogruppo ovvero dell'ATTO COSTITUTIVO del Consorzio o GEIE. La documentazione in questione deve essere inserita nella documentazione amministrativa da presentarsi da parte della mandataria/capogruppo.
- g) (Solo in caso di avvalimento)**
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 7) della presente Lettera di Invito.

- h) (Solo in caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente paragrafo 4.4) della presente Lettera di Invito.

NB)

Tutta la documentazione di gara deve essere sottoscritta digitalmente

2. LA BUSTA ECONOMICA, deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore offerente e contenere l'offerta economica, recante il "prezzo totale offerto per il servizio" calcolato secondo le modalità appresso specificate. Detta offerta dovrà essere presentata nella forma di documento informatico generato automaticamente dal sistema telematico SardegnaCAT con modalità idonee a garantirne l'integrità e l'immodificabilità e recante il contenuto riportato a seguire.

In caso di partecipazione di Operatori plurisoggettivi non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta, con le modalità sopra indicate, da tutti gli Operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o la rete di imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicandolo specificamente quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (Tale dichiarazione di impegno, nella forma del documento informatico firmato digitalmente, potrà essere acclusa alla busta di qualifica virtuale nella "Area Generica Allegati").

L'offerta dovrà indicare - in cifre ed in lettere - il ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, che l'operatore economico stesso offre per l'esecuzione dei lavori in oggetto.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato ancora conferito, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o GEIE di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell'art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali imprese cooptate.

In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa concorrente.

16 – DATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'APERTURA DELL'OFFERTA
--

Il plico informatico sulla piattaforma SardegnaCAT si aprirà il giorno **19.03.2021**, dalle ore **9.00** presso la sede del Comune di Sant'Andrea Frius - Servizio Edilizia Pubblica, in Sant'Andrea Frius, Via E. Fermi, 6, oppure in remoto.

EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del "Documento di gara unico europeo" (DGUE), di cui all'art. 85 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dalla presente Lettera di Invito, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, il Responsabile del Servizio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Il concorrente chiamato alla regolarizzazione verrà contattato formalmente attraverso il sistema di messaggistica della piattaforma negoziale SardegnaCAT da parte del Responsabile del Servizio, che comunicherà, in questo modo, l'irregolarità essenziale riscontrata, indicando al contempo i contenuti delle dichiarazioni da rendere, integrare o regolarizzare, ed i soggetti che vi devono provvedere.

In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti entro il termine perentorio assegnato, il

Responsabile del Servizio procederà all'esclusione del concorrente ammesso al soccorso istruttorio.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante valuterà se richiedere comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali sarà pubblicato sul profilo di committente della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti" - "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura".

Successivamente all'espletamento del soccorso istruttorio, il Responsabile del Servizio, procederà quindi:

- all'apertura del plico contenente l'offerta economica;
- a verificare la corretta presentazione e redazione dell'offerta economica;

17 – AGGIUDICAZIONE - SVINCOLO DELL'OFFERTA - SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Verifica dei requisiti.

- La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l'aggiudicazione.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina del Responsabile del Servizio entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.
- L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario.
- Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all'aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell'art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
- Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., avrà luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni, fatta salva l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile.
- Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie.
- Il termine di giorni 60 previsto dall'art. 32, c.8 del D.Lgs. n.50/2016 o l'eventuale termine differito per la stipulazione del contratto decorrerà in ogni caso solo a far data dal momento in cui tutta la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall'operatore economico aggiudicatario, fatta eccezione per quella che per legge deve essere acquisita dalla Stazione Appaltante.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c.12, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto. Nella suddetta ipotesi, l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e il concorrente non avrà nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
- La presentazione dell'offerta non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti del concorrente all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Sant'Andrea Frius si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o

annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

- L'aggiudicazione non tiene luogo di contratto e pertanto la costituzione del rapporto contrattuale è comunque rinviata alla stipulazione del contratto stesso.
- Nell'ipotesi di impossibilità di stipulare il contratto per la mancanza dei requisiti richiesti o per la pendenza di misure di prevenzione "antimafia", l'Amministrazione dichiarerà il concorrente decaduto dall'aggiudicazione, segnalerà il fatto all'A.N.AC. nonché all'autorità giudiziaria competente. In tale eventualità l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad un nuovo sorteggio ed indizione di una nuova procedura di affidamento.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con atto pubblico amministrativo o scrittura privata con firma autenticata a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
- Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo.
- Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
 - a) tutti gli elaborati progettuali ivi comprese le relazioni;
 - b) i piani di sicurezza;
 - c) il cronoprogramma;
 - d) le polizze di garanzia;tali documenti dovranno essere controfirmati dall'aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, i Diritti di Segreteria, l'Imposta di Registro, di Bollo, nessuna esclusa, saranno a carico del concorrente aggiudicatario.
- Resta a carico dell'Amministrazione appaltante la spesa relativa all'I.V.A..
- Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

18 - PIANI DI SICUREZZA

Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei lavori, la ditta aggiudicataria dovrà produrre alla stazione appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., del quale assume ogni onere e obbligo;
- b) un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio rispetto al piano esistente, con i contenuti minimi previsti nell'Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

19 - DISPOSIZIONI FINALI

- È espressamente stabilito che il presente invito non vincola in alcun modo il Comune di Sant'Andrea Frius né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; il Comune si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.
- È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.
- La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata.
- Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.
- Saranno esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al "soccorso istruttorio", ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
- Si precisa che la scelta degli operatori economici da invitare alla presente procedura negoziata è stata

effettuata a seguito di estrazione casuale dall'elenco, gestito dalla piattaforma, degli operatori economici iscritti nella categoria **AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro** al momento di pubblicazione della gara.

- Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 3 del DPR 62/2013 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice.
- A norma dell'art. 209, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., non si farà luogo alla procedura di arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.
- Ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 104/2010 "Codice del processo amministrativo", gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Via Sassari - 09100 Cagliari, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso la presente Lettera di Invito è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della stessa.

Responsabile del procedimento è il per. ind. Carlo CONGIU del Servizio Edilizia Pubblica (Tel. 0709803191 e-mail: ediliziapubblica@comune.santandreafrius.ca.it).

20 - INFORMATIVA PRIVACY:

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento. Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS La informa di quanto segue:

1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS – Via Enrico Fermi n. 6 - 09040 Telefono **+39 070 9803191** - **PEC protocollo@pec.comune.santandreafrius.ca.it**

2 - Responsabile Protezione Dati (RPD)

KARANOVA S.R.L. con sede in Via Principessa Iolanda n.48 - 07100 - Sassari email: karanova@email.it pec: karanova@pec.buffetti.it tel. **3345344282**

Referente: Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI tel. **3400698849** fax **079.3762089** email **giacomo.crovetti@gmail.com** pec **avv.giacomocrovetti@pec.it**

3 – Base giuridica e finalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali si fonda su una o più delle seguenti basi giuridiche:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- il trattamento è necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, proporzionato alla finalità perseguita nel rispetto dell'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedendo misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;
- il trattamento avviene previa acquisizione del consenso dell'interessato.

I dati personali sono raccolti e trattati in funzione e per le finalità istituzionali del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS nonché per il raggiungimento delle medesime. In particolare i dati saranno trattati per le seguenti finalità ed esclusivamente per esse:

- **per l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;**
- **per la gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;**
- **per la gestione degli oneri preventivi e/o derivanti dalla stipulazione del contratto;**

- per la rendicontazione nei confronti degli Enti ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti del Comune;
- per ottemperare a specifiche richieste dell'Interessato.

4 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

5 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono tutti quelli raccolti direttamente presso l'interessato ed inerenti il medesimo, ivi inclusi i dati appartenenti alle categorie particolari ex art. 9 GDPR (genetici, biometrici, sanitari, dati relativi ad orientamenti sessuali, politici, filosofici, sindacali, etc.).

6 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati ai soggetti terzi a cui i medesimi dovranno pervenire per effetto dell'adempimento di obblighi contrattuali e/o di legge nonché per il regolare e conforme adempimento delle pubbliche funzioni.

7 - Trasferimento dei dati

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea né ad organizzazioni internazionali.

8 - Periodo di conservazione dei dati

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti ed, in ogni caso, per il tempo previsto dalle norme e dalle disposizioni in materia di conservazione della documentazione amministrativa.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- Diritto di accesso ai dati personali ovvero a conoscere se sia o meno in corso il trattamento dei dati, per quali finalità e per quali tipologie di dati nonché i destinatari ed il tempo di conservazione dei medesimi (art.15);
- Diritto alla rettifica ovvero il diritto ad ottenere, senza ingiustificato ritardo, dal titolare la rettifica dei dati inesatti (art.16);
- Diritto alla cancellazione ("diritto all'oblio") ovvero il diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo per i motivi di cui alla relativa disposizione del GDPR ivi specificamente inclusa la possibilità di revoca del consenso (art.17)
- Diritto di limitazione del trattamento in caso di contestazione dell'esattezza dei dati, opposizione al trattamento di essi in caso di trattamento illecito, utilizzo per fini di esercizio di diritti in sede giudiziaria e contestuale non necessità per il trattamento da parte del titolare ed, infine, nelle more della verifica sulla prevalenza degli interessi legittimi del titolare rispetto a quelli dell'interessato (art. 18);

- Diritto alla portabilità dei dati ovvero il diritto di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico su cui trasferirli verso altro titolare nel caso in cui il trattamento avvenga sulla base del consenso ovvero sia eseguito con mezzi automatizzati (art.20);
- Diritto di opposizione al trattamento (art. 21).

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta all'indirizzo mail del COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS sopra indicata ovvero ai recapiti del nominato Responsabile per la Protezione Dati nella persona del suo referente Avv. Giacomo Salvatore Lucio CROVETTI.

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10 - Diritto di reclamo

L'interessato potrà proporre reclamo al Garante della Privacy - Piazza Venezia n.11 - 00186 - Roma www.garanteprivacy.it.

11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato e il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS potrà, tuttavia, acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini di consentire la ricezione delle istanze degli interessati.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti ovvero la revoca del consenso, non consentirà al COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS l'assolvimento degli adempimenti richiesti, ove sia necessario il consenso dell'interessato.

13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il COMUNE DI SANT'ANDREA FRIUS non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Pubblica
per. ind. Carlo CONGIU

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.